

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione dell'art. 2 della legge 19 aprile 1960
sulla lotta contro le epizootie

(del 19 giugno 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'art. 2 della legge sulla lotta contro le epizootie fissa quali prestazioni vengono assunte completamente dallo Stato e quali, invece, sono semplicemente sussidiate nella misura del 40 %.

Fra quest'ultime figurano le spese per l'esame batteriologico delle carni, allo scopo di stabilire se esse siano idonee al consumo umano.

Fino all'anno 1962 l'analisi batteriologica delle carni era un intervento di carattere facoltativo, che poteva essere chiesto dall'ispettore delle carni, secondo un apprezzamento personale sulla necessità di ricorrere a tale intervento diagnostico sussidiario.

Le nuove istruzioni federali, a partire dal 1. gennaio 1963, rendono obbligatoria l'analisi batteriologica delle carni in ogni caso di macellazione di animale non perfettamente sano o non trovato normale dall'ispezione.

L'obbligo dell'esame batteriologico è stato introdotto per la salvaguardia della salute del consumatore e per la prevenzione di malattie infettive o infestive che possono colpire gli animali.

In considerazione di questo fatto riteniamo che le spese per questi interventi debbano spettare interamente allo Stato, che sarà chiamato a sopportare un onere finanziario assai modesto che, in ogni caso, non supererà i Fr. 5.000,— all'anno, al beneficio del sussidio federale del 40 %.

La maggior parte degli altri Cantoni ha già deciso, in base alle considerazioni che abbiamo esposto, di assumere le spese dell'analisi batteriologica delle carni.

Il nuovo testo dell'art. 2 che vi sottoponiamo per approvazione introduce precisamente questo criterio anche per il nostro Cantone.

Vogliamo osservare che, secondo le proposte annesse, dal testo attualmente in vigore viene soppressa anche la lett. b) che assicurava un contributo dello Stato del 25 % alle spese sopportate per la lotta contro la tricomoniassi (aborto precoce). Questa malattia, che infieriva nel nostro Cantone fra il 1950 e il 1960, è ora scomparsa. La malattia si trasmette con la monta taurina: ora, la fecondazione artificiale costituisce un valido mezzo per prevenirla e, infatti, negli ultimi anni essa è scomparsa.

Cadono quindi le condizioni che giustificano l'aiuto finanziario dello Stato per combattere questa malattia.

Tali le ragioni che giustificano le proposte di modifica dell'art. 2 della legge 19 aprile 1960.

Sulla base delle considerazioni che precedono, vi proponiamo di voler approvare l'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

LEGGE

che modifica l'art. 2 della legge sulla lotta contro le epizoozie
del 19 aprile 1960

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 giugno 1964 n. 1236 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

L'art. 2 della legge sulla lotta contro le epizoozie del 19 aprile 1960, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — Lo Stato assume le spese cagionate da misure ordinate dall'Autorità per la lotta contro la febbre aftosa, la tubercolosi dei bovini e dei caprini, la brucellosi dei bovini, delle capre e delle pecore, l'acariasi delle api, nonché le spese per l'analisi batteriologica delle carni.

Lo Stato sussidia nella misura del 40 % le spese per la lotta contro il carbonchio ematico e sintomatico, la peste suina, l'agalassia, il colera e la peste dei volatili, la mixomatosi, la rogna dei bovini e degli ovini.

Art. 2.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.